



Federazione Gilda-Unams GILDA NAZIONALE DEGLI INSEGNANTI

Via Aniene, 14 - 00198 ROMA

Tel. 068845005 - 068845095 • Fax 0684082071 • Sito internet: www.gildains.it

LAVORARE CON REGOLE E DIRITTI CERTI

Premessa

L'avvio del prossimo anno scolastico si presenta ancor più caotico e problematico dello scorso, sia per i docenti precari che per l'intero sistema scolastico, poiché permangono errori e incertezze nelle graduatorie e nel metodo di reclutamento; sembrerebbe proprio che l'esperienza pregressa, rispetto alla prima fallace istituzione e compilazione delle GPS 2020, non sia stata affatto recepita. Pertanto, anche quest'anno le nomine a tempo determinato si baseranno su graduatorie provinciali scorrette, utilizzate con procedure informatiche disallineate, che presentano falle e un sistema che invece di accelerare, ritarda tutte le operazioni, costringendo gli uffici territoriali a correzioni e aggiustamenti non programmati, in carenza di personale e in tempi troppi ristretti, con effetti prevedibili che inevitabilmente condurranno a ritardi e disservizi. Situazione, quest'ultima, che non si sarebbe presentata qualora si fosse proceduto, come in passato, in presenza e senza l'ausilio di un sistema informatizzato così inaffidabile!

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LE OPERAZIONI DELLE NOMINE A T.D.

L'ordinanza 112 del 06 maggio 2022 disciplina l'utilizzo delle graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 2022/23 e 2023/24:

la sequenza delle nomine su posti vacanti rimane inalterata

con le GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze).

Le supplenze annuali (31 agosto) e quelle sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) che si rendono disponibili entro il 31 dicembre, continuano ad essere conferite dagli uffici scolastici territoriali. Nelle operazioni di nomina a TD si comincia con le GAE, si prosegue con le GPS e si conclude con le Graduatorie di ogni singolo istituto dato che per le supplenze temporanee si utilizzano direttamente le graduatorie di istituto.

Costituzione delle GPS:

Le GPS sono provinciali e sono costituite da due fasce distinte per ordine e grado di scuola.

Le GPS della scuola dell'infanzia e primaria sono così costituite:

I FASCIA: Soggetti in possesso di abilitazione (Diploma ante 2001/02 e laureati in scienza della formazione)

II FASCIA: Soggetti iscritti al quarto anno (con almeno 150 CFU) e quinto anno (Con almeno 180 CFU) alla facoltà di scienze della formazione primaria. Gli studenti in procinto di iscriversi al quarto anno, si possono inserire con riserva da sciogliere entro 5 giorni dal termine della data di iscrizione del relativo anno accademico

Le GPS della scuola secondaria sono così costituite:

I FASCIA: aspiranti già abilitati nella specifica classe di

concorso;

II FASCIA,: (per le classi di concorso della tabella A.) Soggetti in possesso dei seguenti requisiti

a) Titolo di accesso valido per l'insegnamento unito agli aggiuntivi 24 CFU; (in funzione della Legge 79 di conversione del DL 36/22 sono validi fino al)

b) Abilitazione su altra classe di concorso a altro grado;

c) Precedente inserimento in una graduatoria di istituto

Il FASCIA per le classi di concorso della tabella B:

Soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti.

Diploma valido per l'accesso all'insegnamento e 24 CFU aggiuntivi (fino al 31 ottobre 2022)

Abilitazione su altra classe di concorso a altro grado

Precedente inserimento in una graduatoria di istituto

Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione, sono così costituite:

I FASCIA: aspiranti in possesso del titolo di specializzazione

II FASCIA: Soggetti non specializzati che abbiano maturato entro il 2020/21 almeno tre annualità su posto di sostegno e che siano in possesso di un'abilitazione o dei titoli necessari per entrare in II fascia delle GPS

Le GPS relative ai posti di educatore sono così costituite:

I FASCIA: docenti in possesso del titolo di abilitazione specifica.

II FASCIA: aspiranti in possesso del diploma di laurea in



pedagogia, di una laurea specialistica LS 19, LS 65 o LS 87 o magistrale LM 57 e LM 65 che siano abilitati in altra classe di concorso, in possesso di 24 CFU aggiuntivi (conseguiti entro il 31 ottobre 2022) che siano già precedentemente inseriti in una graduatoria provinciale.

Contestualmente alle GPS, vengono stilate le solite Graduatorie di Istituto che mantengono la loro struttura attuale:

I Fascia: docenti inseriti In GAE

II FASCIA: Docenti inseriti nella I FASCIA delle GPS (abilitati nella specifica classe di concorso)

III FASCIA: Docenti inseriti nella II FASCIA delle GPS (Non abilitati)

Le modalità di conferimento delle supplenze rimangono inalterate rispetto allo scorso anno scolastico e purtroppo continuano pertanto ad essere SVOLTE TRAMITE SISTEMA INFORMATIZZATO.

Le regole riguardano le modalità di compilazione delle domande di partecipazione al conferimento informatizzato delle nomine a TD, sia per coloro che sono inseriti nelle GAE e nelle GPS, sia nelle graduatorie di istituto, nonché quelle rispetto alla rinuncia ad una nomina e il diritto al completamento, in base alla Nota con le istruzioni operative e il riportato dettato normativo di cui agli artt 12 e 14 dell' OM 112 del 2022 , in cui si disciplinano le nuove norme di aggiornamento e utilizzo delle GPS 2022/24 .

Per quanto concerne le supplenze brevi e temporanee e per gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore fino al termine delle attività didattiche, **il procedimento di nomina rimane di competenza dei Dirigenti scolastici per scorrimento delle graduatorie di istituto.** Riguardo agli spezzoni pari o inferiori a 6 ore disponibili fino al 30 giugno , le scuole dovranno consultare il sistema Sidi cominciando a nominare , in primis, i docenti interni all'istituto parzialmente occupati che hanno diritto al completamento e secondariamente i docenti a TI e in ultimo per scorrimento di graduatoria tutti i docenti ivi inseriti

Per le supplenze brevi e temporanee superiori a 30 giorni, la convocazione deve essere effettuata con almeno 24 ore di **preavviso e tramite email**

SANZIONI RELATIVE ALLA MANCATA FORMALIZZAZIONE DI UNA PROPOSTA DI ASSUNZIONE A T D

La mancata espressione di sede nella domanda di supplenza, da conferirsi dalle GAE o dalle GPS, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulle base delle stesse graduatorie per l'anno in corso.

La compilazione della domanda di supplenza con l'e-

spressione delle sedi costituisce già di per sé accettazione della nomina in caso di conferimento di nomina. La rinuncia ad una proposta assegnata da GAE o GPS, a seguito di domanda espressa o di mancata assunzione **dopo l'accettazione, comporta, per tutte le graduatorie di inserimento, la perdita del diritto a ricevere nomine per il medesimo o altri insegnamenti per l'anno in corso.**

L'abbandono del servizio dopo l'accettazione dalle GAE o dalle GPS comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze per qualunque tipo di insegnamento e per tutta la vigenza delle graduatorie

Nomine da Graduatoria di istituto

Le sanzioni previste rispetto ad una mancata assunzione , o accettazione, anche a proroga o conferma, o abbandono di servizio, da graduatorie di istituto, sono le stesse previste per le nomine da GAE e GPS

La novità di quest'anno, prevista dalla Nota ministeriale rispetto alla domanda di messa a disposizione (MAD)

Nella Nota Ministeriale sulle istruzioni operative circa le supplenze per l'a.s 2022/23 sono state modificate le regole rispetto alla Messa a disposizione (MAD), che da questo anno seguiranno le stesse previste per le GpS rispetto alle sanzioni e alle indicazioni in auto-certificazione da allegare alle domande.

Inoltre, da quest' anno potranno presentare la MAD, previa dichiarazione, solo coloro che non sono inseriti in alcuna tipologia di graduatoria di nessuna provincia .

VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO NELLA DOMANDA PER L AGGIORNAMENTO DELLE GPS

Il titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta come specifico o aspecifico con il limite massimo di 12 punti per ogni anno scolastico

Il servizio prestato per l'infanzia/ primaria, vale come servizio aspecifico per la scuola secondaria e viceversa.

Ricordiamo che per questo prossimo anno scolastico **non è stato previsto l'organico Covid.**

Contratto e condizioni

La stipula del contratto, analogamente a quanto avviene per le assunzioni a tempo indeterminato, opportunamente perfezionata dal Dirigente scolastico attraverso le funzioni del sistema informativo, **rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL.**

È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc...).

Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata al medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficino, nell'ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l'avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l'aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. **In nessun caso, pertanto, i beneficiari delle disposizioni in questione possono ottenere posti di maggiore durata giuridica e consistenza economica che non siano stati prioritariamente offerti all'opzione degli aspiranti che li precedono in graduatoria.**

Per la fruizione del beneficio di priorità di scelta della sede scolastica e per la produzione della documentazione e della certificazione, si applicano integralmente le disposizioni previste dal vigente contratto nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico.

Con l'occasione si precisa che per sede deve intendersi esclusivamente la singola istituzione scolastica.

Si chiarisce, inoltre, che solo per gli aspiranti in situazione di handicap personale di cui all'art. 21, e al comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, la priorità di scelta si applica, nell'ambito dei criteri prima specificati, nei confronti di qualsiasi sede scolastica, mentre, per gli aspiranti che assistono parenti in situazioni di handicap di cui ai commi 5 e 7 della legge medesima, il beneficio risulta applicabile, previa attenta e puntuale verifica da parte dell'Ufficio competente, per le per scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune viciniero." "Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n.98". (Nota ministeriale prot. 25141 del 10/08/15). Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 di-

cembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.



Si rammenta l' art 37 del CCNL 2007 ancora vigente dove **si dettano regole rispetto al RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI titolari DOPO IL 30 APRILE**

1. Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

REGOLE DA PRATICARE

Come comportarsi al momento delle nomine che ancora quest'anno saranno informatizzate anticipate e per tramite domanda di supplenza per incarichi a TD (annuali e fino al termine delle attività didattiche).

In premessa consigliamo a tutti i colleghi di leggere l'annuale nota ministeriale che fornisce le indicazioni operative per il conferimento delle supplenze.

Al momento della domanda di supplenza, in base alle disponibilità e alla situazione, si può scegliere di dare ordine di preferenza tra supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno, o per spezzoni orario superiori alle 6 ore (da 7 ore a 17 ore) anche accorpando questi ultimi, fino ad un massimo di 3 (ma nel rispetto dei tempi di percorrenza per il raggiungimento delle scuole) e fino ad un massimo complessivo di 18 ore settimanali (per supplenze in scuole secondarie di primo o secondo grado) o di 22 più 2 ore di programmazione (per supplenze in scuola primaria) o di 25 ore (per supplenze in scuola dell'infanzia).

Si potrà anche scegliere di stipulare un contratto part-time (art. 39 CCNL 2016 e art 25, co. 6 CCNL 2006-2009), purché il servizio non sia inferiore alla metà dell'orario d'obbligo (non meno di 9 ore settimanali per le secondarie di primo e secondo grado, non meno di 12 ore per la scuola primaria, non meno di 13 per la scuola dell'infanzia). In questo caso, il rapporto di lavoro sarà disciplinato dall'art. 39 CCNL 2006- 2009 e non si avrà diritto al completamento o all'elevazione dell'orario previsto dall'art. 40, co.7, (riferito al caso successivo).



Il personale docente può accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. (art. 36 co. 1 CCNL).

Se si accetta uno spezzone, si avrà diritto di completare la cattedra o con nomina dell'USP su altra classe di concorso quando tocca il proprio turno e la richiesta sia stata indicata specificatamente nella domanda di supplenza (dal 2021 in modalità informatizzata e ai sensi delle note ministeriali con istruzioni e indicazioni operative specifiche), oppure successivamente in caso di chiamata dei Dirigenti Scolastici, accettando spezzoni fino a completamento, compatibilmente con l'orario delle scuole e salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

CERTIFICAZIONE SANITARIA IDONEITÀ ALL'IMPIEGO.

Si rammenta che l'obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all'impiego è stato abolito dall'art. 42 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013 n.98. (Nota ministeriale prot. 25141 del 10/08/15) Circa la presentazione della documentazione di rito si richiamano gli artt. 46, 71, 72, e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.

I DIRITTI FONDAMENTALI DA PROTEGGERE

CONGEDI PARENTALI E ASSENZE PER GRAVI PATOLOGIE

Le norme e le disposizioni relative ai congedi parentali e alle assenze per malattia dovute a gravi patologie sono estese anche al personale assunto con contratto a tempo determinato. A questo personale, pertanto, per i periodi di astensione obbligatoria per maternità coperti da nomina, spetterà l'intera retribuzione fissa mensile (anziché l'80%), nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero. Per i periodi di astensione facoltativa post-partum, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non ridurranno le ferie, saranno valutati ai fini dell'anzianità di servizio e saranno retribuiti per intero, con esclusione dei compensi

per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti saranno esclusi dal computo dei 90 giorni di assenza per malattia, previsti per il personale a tempo determinato, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. (art. 19, co.1, e art. 17, co.9, del CCNL comparto scuola 2006-2009).

MALATTIA

Il personale docente con contratto fino al 31 agosto (incarico annuale) o al 30 giugno (incarico fino al termine delle attività didattiche) ha diritto, in caso di malattia, alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi in un triennio, la retribuzione sarà pari al 100% nel primo mese al 50% nel secondo e terzo mese (art. 19, co.4).

Il personale docente, assunto a tempo determinato con contratto stipulato dal dirigente scolastico, ha diritto, nei limiti della durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50% (art. 19, co.10).

PERMESSI VARI

(art. 19 CCNL 2006-2009)

Al personale docente vengono concessi:

giorni otto di permesso non retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami (comma 7);

giorni sei non retribuiti per motivi personali o familiari, (comma 7);

giorni quindici retribuiti in occasione del matrimonio (comma 12);

giorni tre di permesso retribuito in caso di lutti familiari, ivi inclusi il convivente o i componenti la famiglia anagrafica (comma 9).

Si ricorda che spetta ai docenti con incarico annuale o fino al termine delle lezioni la possibilità di chiedere i permessi per il diritto allo studio che sono regolati di norma entro il 15 novembre di ogni anno dagli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di contratto integrativo regionale.

FERIE

Il periodo di ferie spettante per ogni anno di servizio sarà calcolato in ragione di 2,5 giorni per ogni mese.

I nuovi modelli di contratto di supplenze prevedono che "La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto". L'inserimento di tale clausola nel contratto di sup-

plena legittima ora formalmente la scuola, per i contratti stipulati dopo il 1 settembre 2013, ad operare in conseguenza dell'art. 1, comma 55 della legge 228/2012 che ha modificato l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (C.d. Spending Review) con l'aggiunta del seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Pertanto il personale a tempo determinato è escluso dal divieto di monetizzazione introdotto dalla Spending review e ad esso è consentita la liquidazione delle ferie non fruiti, ma solo per i giorni determinati dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Per effetto di tale nuova disposizione, i giorni di sospensione delle attività didattiche saranno scomputati dal numero di giorni di ferie maturati dal personale a tempo determinato nel periodo contrattuale corrispondente.

SUPPLENZE E RELATIVI CONTRATTI

Sono previste quattro tipologie di supplenze:

supplenze annuali (per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al 31 agosto);

supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, fino al 30 giugno);

supplenze temporanee per la copertura dei posti residui disponibili dopo il 31 dicembre fino al termine delle lezioni (si consulti il calendario regionale);

supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente. Il contratto ha durata per tutti i giorni dell'assenza e viene prolungato al medesimo supplente per continuità didattica, qualora l'assenza si protragga senza soluzione di continuità oltre i giorni di precedente assenza).

Nei casi 3 e 4, contratto viene prolungato fino alla conclusione degli scrutini e degli esami senza soluzione di continuità, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 37, co. 4 del CCNL 2006-2009.

LA NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO



La NASpi è un'indennità mensile che da qualche anno ha sostituito la "vecchia" indennità di disoccupazione.

Non c'è nessun automatismo. Per percepirla, occorre presentare espressa domanda. Per presentare la domanda di NASpi, sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti il periodo di disoccupazione;

Sono richiesti inoltre almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi antecedenti al periodo di disoccupazione.

N.B. lo stato di disoccupazione deve essere di natura INVOLONTARIA. Se avviene dopo un licenziamento volontario, si rischia seriamente di non poter accedervi.

Può presentare la domanda di NASpi, ogni dipendente pubblico con contratto a tempo determinato che possieda i requisiti richiesti;

Il lavoratore dipendente disoccupato, ha 68 giorni di tempo, che decorrono dalla data del licenziamento, per presentare la domanda di NASpi, decorsi i quali decade il diritto all'assegno NASpi.

La domanda si può presentare on line direttamente dal singolo interessato sul portale INPS (www.inps.it)

Oppure utilizzando i servizi call center dell'INPS: 803164 (rete fissa) 06 164164 (rete mobile)

Oppure rivolgendosi ad un qualsiasi ente di patronato L'indennità di disoccupazione spetta a partire dall'ottavo giorno alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro tali otto giorni.

CONVIENE QUINDI PRESENTARE SUBITO LA DOMANDA

La NASpi è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà delle settimane lavorative effettuate negli ultimi quattro anni.

Ad esempio, un docente precario di prima nomina con un contratto da settembre 2017 a giugno 2018 corrispondenti a circa 42 settimane, potrà percepire l'assegno di disoccupazione al massimo per 21 settimane.

L'importo mensile dell'assegno di disoccupazione è pari al 75% della retribuzione lorda media mensile degli ultimi quattro anni fino ad un importo massimo variabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT pari a circa 1200 euro.

Se la retribuzione media supera il valore massimo stabilito, l'importo è maggiorato del 25% della parte eccedente. Si vedano gli esempi della tabella successiva:

ha diritto ad un assegno NASpi anche un docente precario che svolge un'attività di lavoro autonomo purché il reddito corrispondente a tale attività sia inferiore a 4.800 euro.

In tal caso, l'indennità (totale) NASpi viene ridotta dell'80% dei redditi presunti rapportato al periodo intercorrente tra l'inizio e la fine dello stato di disoccupazione. Se il lavoro autonomo è già in atto, il calcolo va fatto dalla data di inizio



dello stato di disoccupazione involontaria e la fine dell'anno solare.

Facciamo alcuni esempi pratici tenendo conto che per i docenti la data più probabile per lo sta-

to di disoccupazione è quella del 30 giugno. In tal caso, il reddito annuo presunto da lavoro autonomo già esistente, va diviso a metà. Supponiamo inoltre che la retribuzione NASpi "normale" sia pari a 800 euro mensili diti reali, vengono compensati in fase di dichiarazione dei redditi

Si vede quindi che l'importo mensile si riduce a 480 euro nel primo caso, a 600 e 733 euro nel secondo e terzo caso. Rimane inalterato nell'ultimo. Eventuali discostamenti dal reddito reali vengono compensati in fase di dichiarazione dei redditi

NB: occorre che l'interessato presenti all'INPS un apposito modulo dichiarando il reddito annuo che prevede trarre dall'attività di lavoro autonomo. In mancanza di tale comunicazione (anche se il reddito presunto è pari a 0 euro), decade il diritto

all'indennità NASpi.

Analogamente a quanto succede per il lavoro autonomo, l'assegno NASpi può essere percepito anche da chi è titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato (se il reddito percepito è inferiore a 8.000) e da chi svolge attività di lavoro accessorio (con un reddito compreso tra 3.000 e 7.000 euro)

Anche in questi casi l'indennità totale viene ridotta dell'80% dei redditi previsti, occorre necessariamente presentare apposita comunicazione all'INPS ed eventuali discostamenti tra il reddito previsto e quello reale, verranno compensati in sede di presentazione della dichiarazione dei red diti

La NASpi viene sospesa qualora si dovesse essere oggetto di un nuovo contratto di lavoro dipendente di durata inferiore a sei mesi (ad esempio una supplenza temporanea) Alla fine del nuovo rapporto di lavoro, l'indennità di disoccupazione riparte automaticamente da dove era stata interrotta.

Se il nuovo contratto invece è superiore a sei mesi (supplenza annuale) la NASpi decade e si riparte da zero l'anno successivo.

ASSENZE DEL DOCENTE A TEMPO DETERMINATO

TIPO DI ASSENZA DURATA RETRIBUZIONE

MALATTIA

Ricordiamo che non sono soggette ad alcuna trattenuta le assenze dovute a:

- Infortunio sul lavoro
- Causa di servizio

Ricovero ospedaliero, day hospital e relativi periodi di con-

valescenza

Docenti con nomina fino al 30/6 e/o fino al 31/8:3 mesi per anno scolastico, oltre si conserva il posto; non più di 9 mesi in un triennio scolastico.

Le assenze per malattia, anche se parzialmente retribuite, non interrompono la maturazione dell'anzianità e sono servizio a tutti gli effetti.

Primo mese al 100%, secondo e terzo mese AL50%.

Per assenze fino a 10 giorni viene corrisposto il solo il trattamento fondamentale con esclusione di quelli accessori (RPD, ecc.).

Per i rimanenti 6 mesi si ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro senza assegni e con interruzione del computo dell'anzianità di servizio.

Docenti con nomina del Dirigente scolastico:

- 30 giorni per a.s., nei limiti della durata della nomina
- Retribuzione al 50%

ASSENZE PER RICOVERI O TERAPIE DOVUTE A GRAVI PATOLOGIE

8 giorni compreso l'eventuale viaggio

- Senza retribuzione

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

6 giorni da documentare, anche mediante autocertificazione.

- Senza retribuzione

L'ASSENZA PER MALATTIA:

deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre il proprio orario di servizio del giorno in cui si verifica;

la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'INPS; successivamente la scuola riceverà dall'INPS la certificazione medica o via posta elettronica certificata o acquisendola direttamente dal sito dell'INPS attraverso le credenziali di accesso; l'amministrazione deve disporre la visita di controllo sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative; le fasce di reperibilità obbligatorie sono ore 9-13 e 15-18; l'assenza alla visita di controllo senza giustificato motivo comporta la perdita del trattamento economico per un periodo massimo di 10 giorni;

l'eventuale assenza ad una seconda visita fiscale comporta la decurtazione aggiuntiva del 50% sui restanti giorni; il controllo non è disposto in caso di ricovero in una struttura ospedaliera pubblica o privata (da documentare).

INFORTUNIO

Le assenze dovute ad infortunio sul luogo di lavoro non rientrano nel computo dei giorni di malattia.

Al personale con contratto a tempo determinato spettano comunque le eventuali proroghe e/o i successivi contratti se avente diritto e ancora assente per infortunio.

Non viene disposta la visita fiscale. Retribuzione intera, entro la durata della nomina.

PERMESSI PER PARTECIPAZIONE AD ESAMI E CONCORSI

8 giorni compreso l'eventuale viaggio

- Senza retribuzione

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

6 giorni da documentare, anche mediante autocertificazione.

Senza retribuzione

PERMESSI PER LUTTO

3 giorni per evento, anche non consecutivi da fruirsene entro 7 gg dal decesso senza considerare i giorni festivi o non lavorativi. In caso di decesso di componente la famiglia anagrafica o di parenti entro il secondo grado o affini di primo grado o soggetto convivente stabile o parte dell'unione civile. Sono richiesti e documentati mediante autocertificazione

- Retribuzione intera

Parenti:

I grado: genitori e figli; II grado: fratelli, nonni, nipoti (figli di figli).

Affini: I grado suoceri, nuore, generi. Non danno diritto ai permessi: i parenti di III grado (bisnonni, zii, nipoti, pronipoti) e gli affini di II grado (fratelli, nonni e nipoti del coniuge).

PERMESSI PER MATRIMONIO

15 giorni consecutivi con decorrenza indicata dal dipendente, che può essere da una settimana prima del matrimonio fino ad un massimo di 60 giorni dopo.

- Retribuzione intera, entro la durata della nomina.

PERMESSI ORARI BREVI

Compatibilmente con le esigenze di servizio e con la possibilità di sostituzione possono essere concessi permessi orari per esigenze personali: non più della metà dell'orario giornaliero e comunque non più di due ore. Complessivamente i permessi non possono superare nell'a.s. l'orario settimanale di servizio.

- Retribuzione intera, ma devono essere recuperati entro 60 giorni dall'utilizzo. Qualora il mancato recupero sia imputabile al dipendente viene trattenuta dallo stipendio la somma corrispondente.



PERMESSO PER LA FORMAZIONE IN SERVIZIO

5 giorni. Ne hanno diritto tutti i docenti in qualità di discenti o formatori per corsi organizzati dall'amministrazione, dalle istituzioni scolastiche o da enti accreditati. Ne hanno diritto anche i docenti di strumento musicale o materie artistiche (se in servizio negli istituti di istruzione artistica) per lo svolgimento di attività artistiche.

Retribuzione intera

CONGEDO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA.

3 mesi in 3 anni, controllo solo amministrativo- i permessi possono essere fruiti anche su base oraria.

FERIE

Il periodo di ferie spettante per ogni anno di servizio sarà calcolato in ragione di 2,5 giorni per ogni mese.

I nuovi modelli di contratto di supplenze prevedono che "La liquidazione della tredicesima mensilità e dell'eventuale compenso sostitutivo delle ferie non godute è effettuata dall'ufficio che provvede al pagamento dello stipendio, in relazione alla durata del presente contratto. La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto". L'inserimento di tale clausola nel contratto di supplenza legittima ora formalmente la scuola, per i contratti stipulati dopo il 1 settembre 2013, ad operare in conseguenza dell'art. 1, comma 55 della legge 228/2012 che ha modificato l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (C.d. Spending Review) con l'aggiunta del seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». Pertanto il personale a tempo determinato è escluso dal divieto di monetizzazione introdotto dalla Spending review e ad esso è consentita la liquidazione delle ferie non fruiti, ma solo per i giorni determinati dalla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie. Per effetto di tale nuova disposizione, i giorni di sospensione delle attività didattiche saranno scomputati dal numero di giorni di ferie maturati dal personale a tempo determinato nel periodo contrattuale corrispondente.

QUADRO SINOTTICO CONCORSI 2022

TIPOLOGIA DI CONCORSO	STATO DELL'ARTE	PROCEDURE PREVISTE
STRAORDINARIO PER IL RUOLO 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Prove Concluse. - Le Graduatorie pubblicate nel corso del 2021 sono state integrate con gli idonei - Sono state effettuate nomine in ruolo per a.s. 22/23 	<ul style="list-style-type: none"> - Eliminazione dell'obbligo di acquisizione dei 24 CFU e del periodo di formazione - Eliminazione della prova orale - Tutti potranno essere inseriti in graduatoria anche coloro che eccedono il contingente - Le graduatorie sono state integrate con gli idonei
STRAORDINARIO BIS 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Bandito per i posti residui dalle immissioni in ruolo a.s. 21/22 nelle regioni e per le classi di concorso con gm esaurite - Orali in corso di svolgimento - In molte regioni ancora non si sono costituite le commissioni, prevedibile dunque ritardo rispetto i tempi previsti di immissione in ruolo nell'a.s. 22/23. 	<ul style="list-style-type: none"> - Un'unica prova disciplinare orale, da svolgere in 30 minuti, da sorteggiare al momento, che non prevede soglie minime, tutti i partecipanti saranno graduati in base al punteggio ma solo chi rientra tra i posti messi a bando sarà "vincitore". - Le graduatorie finali comprenderanno un numero di candidati pari ai contingenti assegnati dal bando. Cioè saranno formate dai docenti che, in base al punteggio della prova orale (max punti 100) + il punteggio dei titoli (max 50 punti) si collocheranno nel numero dei posti a bando. La graduatoria regionale decade dopo l'assunzione di tutti i vincitori rispetto ai posti messi a bando - I vincitori nell'a.s. 2022/23: <ol style="list-style-type: none"> 1. firmeranno un contratto a tempo determinato, 2. parteciperanno, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione di 40 ore, 5 CFU 3. svolgeranno l'anno di prova (percorso annuale di formazione iniziale e prova). - Superate le prove del percorso di formazione e dell'anno di formazione iniziale e prova sono confermati in ruolo giuridicamente ed economicamente dal 1/9/2023 e acquisiscono contestualmente l'abilitazione
CONCORSO MATERIE STEM 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Concluso tranne che in rari casi - Articolazione del concorso ordinario rivolto alle classi di concorso: A020, A026, A027, A028, A041 - Le graduatorie sono state quasi tutte pubblicate e si è già proceduto ad effettuare nomine in ruolo per a.s. 21/22. - Sono state effettuate nomine in ruolo per a.s. 22/23 - A causa di numerosi posti rimasti vacanti è stato bandito un nuovo concorso per discipline STEM nel 2022 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione di tutte le prove scritte con un'unica prova scritta a risposta multipla (4 risposte proposte) da svolgere in 100 minuti - 40 domande sulla disciplina - 5 domande di informatica - 5 domande su lingua inglese - Orale con presentazione di una lezione su un argomento assegnato 24 ore prima - La singola prova è superata se si consegue almeno un punteggio pari a 70/100 - Graduatoria senza valutazione dei titoli
CONCORSO MATERIE STEM 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Orali in corso di svolgimento - Rivolto alle classi di concorso: A020, A026, A027, A028, A041 - Un buon numero di graduatorie è già stato pubblicato ed utilizzate per le immissioni in ruolo a.s. 22/23 - Sono state effettuate nomine in ruolo per a.s. 22/23 nella misura del 20% dei posti disponibili della quota riservata ai concorsi (esaurite le assunzioni da concorso 2016) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione di tutte le prove scritte con un'unica prova scritta a risposta multipla (4 risposte proposte) da svolgere in 100 minuti - 40 domande sulla disciplina - 5 domande di informatica - 5 domande su lingua inglese - Orale con presentazione di una lezione su un argomento assegnato 24 ore prima - La singola prova è superata se si consegue almeno un punteggio pari a 70/100 - Graduatoria senza valutazione dei titoli
ORDINARIO 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Orali in corso di svolgimento - Pubblicate parzialmente le graduatorie, integrate con gli idonei, in tutte le regioni. - Sono state effettuate nomine in ruolo per a.s. 22/23 	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione di tutte le prove scritte (compresa la preselettiva) con un'unica prova scritta a risposta multipla - Non è specificato il numero di domande che verranno richieste - Orale con presentazione di una lezione su un argomento assegnato 24 ore prima - La singola prova è superata se si consegue almeno un punteggio pari a 70/100 - Graduatoria stilata sulla base della media tra scritto e orale con aggiunta la valutazione dei titoli
GPS I FASCIA SOSTEGNO	<ul style="list-style-type: none"> - procedura straordinaria rivolta a chi è in possesso della specializzazione su sostegno. - I posti messi a bando sono i posti residui e disponibili dopo le nomine in ruolo effettuate sulla base delle graduatorie esistenti (GAE e GM) e dei vari accantonamenti previsti per i concorsi ancora in atto. - Dà diritto ad una nomina a tempo determinato da trasformare a tempo indeterminato a far data 1 settembre 2023 	<ul style="list-style-type: none"> - Il 1 settembre 2022, coloro che rientrano nei requisiti riceveranno una nomina a tempo determinato "particolare" - Nel corso dell'a.s. 2022/23 dovranno seguire un percorso di formazione - Al termine dell'a.s. 2022/23 si sosterrà una prova sul percorso di formazione e una prova orale disciplinare con una commissione esterna - Se si superano entrambe le prove, il contratto verrà trasformato a tempo indeterminato a far data 1 settembre 2023 - Se superano la prova disciplinare ma non quella sul percorso di formazione, potranno ripetere la prova l'anno successivo - Se non superano la prova disciplinare, anche se superassero quella sulla formazione, non avranno diritto alla nomina in ruolo
STRAORDINARIO PER LA SOLA ABILITAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura in stand by, le prove avrebbero dovuto svolgersi entro il 15 dicembre 2021. - Non dà diritto a nomina ma solo all'abilitazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Prova scritta informatizzata a risposta chiusa con 4 opzioni, 60 quesiti durata 60 minuti: - 40 quesiti competenze disciplinari relative alla classe; - 20 quesiti, competenze didattico/metodologiche - Minimo richiesto per superare la prova: 42/60 quesiti
CONCORSO SCIENZE MOTORIE NELLA SCUOLA PRIMARIA	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura in stand by, in attesa di pubblicazione Bando. Avrebbe dovuto essere pubblicato entro il mese di febbraio 2022 - Poiché le graduatorie non sono pronte per immissioni in ruolo a.s. 22/23 i posti previsti in organico saranno coperti con personale supplente delle GPS, classi di concorso A048 e A049 	<ul style="list-style-type: none"> - Il concorso dovrebbe prevedere la stessa procedura del concorso ordinario e dei concorsi STEM: - Una prova scritta computer based con 50 quesiti a risposta multipla da svolgere in 100 minuti con: <ul style="list-style-type: none"> 40 quesiti su competenze e conoscenze della disciplina 5 domande di informatica 5 domande su lingua inglese - Una Prova orale con presentazione di una lezione su un argomento assegnato 24 ore prima - La singola prova è superata se si consegue almeno un punteggio pari a 70/100

A cura della Gilda nazionale. Allegato al numero di settembre 2022 di *Professione docente*.